**Comune di Milazzo**

(Provincia di Messina)

***5° Settore “Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Produttive”***

***7° Servizio – Attività Produttive e SUAP***

**SCHEMA**

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MERCATINO DI NATALE 2021**

L’anno 2021 il giorno \_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Milazzo, nella Residenza Municipale,

**IL COMUNE DI MILAZZO**

con sede in via Francesco Crispi n. 1, C.F. e P.Iva 00226540839, rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**E**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rappresentata da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1 –** **Affidamento**

Il Comune di Milazzo affida l’organizzazione e la gestione del “Mercatino di Natale 2021” a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, da qui in seguito denominata per brevità “Gestore”, che si obbliga a sottostare alle norme del regolamento approvato con la delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 05/11/2013 nonché alle modalità precisate nel presente atto.

**ART. 2 –** **Caratteristiche spazi espositivi**

Il Gestore si impegna a fornire, quali spazi espositivi, esclusivamente strutture in legno che rispettino le caratteristiche di quelle presentate nel materiale fotografico allegato all’istanza.

Si impegna, altresì, a sovrintendere alle fasi di allestimento delle stesse affinché questo rispecchi lo stile prettamente natalizio, sia rispondente alle esigenze di decoro della manifestazione e sia attuato in conformità alle disposizioni di legge ed alle normative in materia di sicurezza.

**ART. 3 –** **Adempimenti preliminari**

Il Gestore deve provvedere alla scelta degli operatori che parteciperanno al Mercatino di Natale 2021 ponendo grande attenzione sulla qualità della merce da porre in vendita che dovrà rientrare esclusivamente nelle tipologie merceologiche descritte all’art. 4 del Regolamento, con particolare predilezione per i prodotti artigianali.

Sarà cura del Gestore stesso verificare che gli operatori scelti siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Regolamento.

Entro i cinque giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l’apertura del Mercatino, il Gestore si impegna a fornire al 5° Settore - 7° Servizio – Attività Produttive e SUAP - del Comune di Milazzo planimetrie delle aree di svolgimento munite dell’indicazione del posizionamento delle casette opportunamente numerate, elenco dettagliato di tutti i partecipanti, (comprensivo dei dati anagrafici e della residenza, dell’indicazione del titolo abilitativo, della tipologia di merce venduta e del numero della

casetta attribuita), e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di ciascun operatore relativa al possesso dei requisiti richiesti.

Il numero degli operatori e delle varietà dei prodotti posti in vendita non deve essere inferiore a quello dichiarato nella documentazione allegata all’istanza di una percentuale superiore al 20%.

Saranno esclusi gli operatori dei quali non verrà fornita la documentazione richiesta entro 1 giorno lavorativo antecedente la data di apertura del “Mercatino di Natale 2021”.

In caso di prodotti alimentari, oltre alle norme della presente Convenzione e del Regolamento, devono applicarsi anche le vigenti disposizioni di carattere igienico-sanitario.

Entro il termine perentorio di giorni 1(uno) precedenti l’inizio dell’evento, l’aggiudicatario dovrà presentare dichiarazione sul corretto montaggio di impianti ed attrezzature secondo la normativa vigente, redatta da tecnico abilitato, pena la decadenza dell’aggiudicazione.

**ART. 4 – Compiti del Gestore**

Il Gestore deve garantire la presenza di proprio personale per sovrintendere alle fasi di allestimento degli spazi espositivi.

Provvede all’assegnazione delle singole casette agli operatori prescelti, tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti da esporre e delle esigenze organizzative.

Sovrintende al regolare svolgimento del Mercatino vigilando sul corretto comportamento dei partecipanti e sul rispetto delle norme contenute nel Regolamento e nella presente Convenzione.

Deve, in particolare, verificare che ciascun espositore provveda al recupero dei rifiuti prodotti dall’attività svolta e vigilare affinchè non vengano depositati sul posto cartoni, scatole o altro materiale ingombrante.

In caso di inadempienze e di inosservanza delle norme dettate deve assumere provvedimenti cautelativi che, a seconda della gravità, potranno anche comportare l’esclusione dalla manifestazione e l’ingiunzione di sgombero dello spazio espositivo.

E’ tenuto a far osservare l’orario di apertura e chiusura del Mercatino secondo quanto stabilito nel Regolamento (giorni feriali dalle 16,00 alle 20,30, giorni festivi e prefestivi dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 22,00, con possibilità di orario continuato).

Deve provvedere al servizio di vigilanza diurna e notturna.

**ART. 5 – Obblighi del Gestore**

Curare l’immagine della manifestazione affinché risulti una iniziativa decorosa.

Assumere totalmente rischi ed oneri organizzativi e gestionali.

In particolare:

* farsi carico delle spese relative al reperimento, montaggio, allestimento e smontaggio degli spazi espositivi e dei compensi al personale tecnico ed operativo impiegato nel corso della manifestazione.
* Assicurare la pulizia giornaliera delle aree concesse per lo svolgimento del Mercatino, nonché la possibilità di intervento immediato per far fronte ad eventuali situazioni d’emergenza o di pulizie straordinarie che si rendessero necessarie ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.

Le spese della pulizia ordinaria e straordinaria sono a totale carico del Gestore.

* Pubblicizzare a proprie spese l’evento predisponendo e stampando il materiale informativo il cui bozzetto dovrà essere concordato con l’Amministrazione comunale. Provvedere alla capillare divulgazione del suddetto materiale.
* Provvedere all’illuminazione interna degli spazi espositivi ed alle decorazioni luminose di carattere natalizio.
* Sovrintendere alle fasi di smontaggio delle casette, assicurando che lo spazio occupato sia completamente liberato entro le ore 24,00 del giorno successivo la fine della manifestazione.

**ART. 6 – Modalità di utilizzo spazi espositivi**

Gli spazi espositivi dovranno essere tenuti aperti con la presenza dell’espositore durante l’orario di apertura al pubblico e per tutto lo svolgimento dell’evento.

L’introduzione di merci negli spazi espositivi è consentita, di regola, solo nelle ore precedenti l’apertura giornaliera del Mercatino.

Alla stessa limitazione oraria viene sottoposto l’accesso degli autoveicoli degli operatori nelle adiacenze degli spazi espositivi, unicamente per il tempo necessario alle operazioni di effettivo carico/scarico delle merci.

La movimentazione della merce durante gli orari di apertura del Mercatino è tassativamente proibita con l’eccezione di casi estremamente particolari stabiliti dal Gestore che se ne assume tutte le responsabilità e provvede a concedere autorizzazione scritta.

Senza speciale autorizzazione scritta rilasciata dal Gestore, è vietato a chiunque restare all’interno delle strutture durante le ore di chiusura.

Il Comune non risponde per i furti eventualmente subiti dagli espositori nel corso della manifestazione.

Lo sgombero di tutti i prodotti in esposizione e di ogni altro materiale può avere inizio solo dopo la conclusione della manifestazione e deve essere effettuato entro le 24,00 del giorno di chiusura.

**ART. 8 –** **Compenso**

Nessun compenso è dovuto dal Comune di Milazzo al Gestore per i servizi che lo stesso fornirà agli espositori.

**ART.** **9** – **Responsabilità**

Il Gestore dovrà organizzare in ogni particolare il Mercatino, assumendosene ogni responsabilità civile ed amministrativa, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare delle disposizioni in materia di sicurezza.

Il Comune declina qualsiasi responsabilità per incidenti, furti, danni, pregiudizi o quant’altro possa derivare alle persone e/o cose dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti elettrici e/o idrici fissi e mobili, dalle costruzioni, dai materiali pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dal personale tecnico ed operativo, dagli espositori durante l’approntamento, lo svolgimento o la smobilitazione della manifestazione.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità in caso di slittamento della data di apertura del Mercatino di Natale e/o di mancata osservanza dell’orario delle attività di vendita.

**ART. 10 – Imprevisti**

Il Gestore assume sin d’ora i rischi che potrebbero derivare dall’impossibilità dello svolgimento della manifestazione attribuibili a qualunque causa (eventi atmosferici, indisponibilità degli espositori etc.).

**ART. 11 –** **Controversie**

Tutte le controversie che possono sorgere relativamente al presente disciplinare e non definite in via amministrativa, saranno devolute alla competenza del Giudice Ordinario.

Il Foro competente è quello di Barcellona P.G..

**ART. 12 –** **Controlli**

L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllare nel corso della manifestazione, senza preavviso né comunicazioni in merito, il regolare adempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione.

**ART. 13 – Sanzioni**

L’inosservanza da parte del Gestore, anche di una sola delle condizioni previste nella presente Convenzione e/o delle norme del Regolamento comporterà:

* l’applicazione di penalità determinate dalla Giunta Comunale che saranno notificate al Gestore, salvo l’applicazione di eventuale provvedimento di revoca;
* la revoca della Convenzione nei seguenti casi:
* **reiterato mancato pagamento delle somme dovute alle date prescritte;**
* continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione della manifestazione che verranno contestate per iscritto al Gestore;
* conferimento del servizio a terzi.

**ART. 14 –** **Durata della Convenzione**

La durata della presente Convenzione viene fissata dalla data di stipula fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’Amministrazione comunale di Milazzo con il presente atto, che produrrà i propri effetti sin dalla sottoscrizione delle parti, si impegna, nell’affidare la gestione del Mercatino alla Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ad attribuire alla stessa il relativo diritto di esclusiva fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a partire dalla data di stipula della presente Convenzione nonché a non organizzare e/o autorizzare mostre mercato dello stesso genere in concomitanza con la manifestazione in oggetto.

**ART. 15 – Rinuncia**

Il Comune di Milazzo si riserva, in ogni momento ed a suo motivato giudizio, di recedere dalla presente Convenzione.

Letto, approvato e così sottoscritto.

Milazzo,

Il Gestore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Il Dirigente

Dott. Lombardo Domenico

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### 